

PIANI DI GESTIONE
in attuazione del Piano Territoriale del Parco

- Allegato tipo -

Disposizioni tecniche
per recinzioni e delimitazione in zone rurali, aperte e/o non urbanizzate

1. Le recinzioni di aree rurali, o comunque non urbanizzate, sono ammesse quando siano funzionalmente necessarie alla conduzione delle colture in atto e laddove non costituiscano alterazione dell'ambiente o elemento di criticità degli ecosistemi, oppure laddove necessarie per delimitare appoderamenti, piccoli lotti di proprietà privata, aree di pertinenza di abitazioni; le recinzioni dovranno essere realizzate con le seguenti caratteristiche di base:
 - con pali in legno semplicemente infissi al suolo posti ad interasse non inferiore a metri 2,00 con sovrapposta rete metallica in filo protetto da guaina verde oppure in filo non zincato del tipo a maglia sciolta o a maglia rettangolare larga o a maglia esagonale larga, di altezza fuori terra non superiore a metri 1.80, posta in opera con uno stacco dal suolo di almeno 10 cm., integrata, ove necessario al fine di mitigarne l'impatto visivo e paesaggistico, con filari di siepi di specie autoctone poste a ridosso della rete;
 - in casi particolari di protezione dei lotti da fauna selvatica la recinzione potrà essere realizzata anche con rete a maglie rettangolari differenziate tipo così detto "da pecore" (consigliata larghezza maglie 15 cm. n. fili orizzontali 13), di altezza massima fuori terra cm. 160, sulla rete potranno essere addossati fino a tre ordini di filo di rinforzo ed al di sopra della stessa potranno essere apposti uno o più ordini di filo liscio sino a raggiungere una altezza massima fuori terra di cm. 190, la rete inoltre potrà essere interrata per una profondità di 30 cm. e potrà essere realizzata la messa a terra di pali orizzontali in tondame di legno strutturalmente fissati ai pali verticali della recinzione al fine di rinforzare il bordo inferiore della recinzione;
 - nei casi di recinzioni per il contenimento di bestiame la recinzione potrà essere realizzata con pali in legno semplicemente infissi al suolo e sovrapposti più ordini di filo metallico liscio fino ad una altezza da terra di 1,50 metri, oppure con sovrapposti cavi dissuasori elettrificati del tipo a bassissima tensione;
 - recinzioni del tipo a staccionate devono essere realizzate interamente con pali in legno almeno di diametro 10-12 cm. per i montanti verticali posti ad interasse medio di 1-1,5 m. e di diametro 7-10 cm. per corrimano e traverse; i pali dovranno essere scortecciati e trattati con impregnanti protettivi neutri del tipo all'acqua, fissati al suolo per semplice infissione eventualmente rinforzati con piccoli plinti di cls. magro; la tipologia costruttiva deve fare riferimento a quelle tradizionali locali, p.es. del tipo c.d. "alla maremmana", con traverse a croce oppure a correnti orizzontali.

In tutti i casi per le recinzioni è fatto divieto di realizzare cordolature, plinti, fondazioni e simili, entro o fuori terra, in calcestruzzo o muratura; ai fini della mitigazione paesaggistico ambientale e per il migliore inserimento nel contesto dell'area naturale protetta, alle recinzioni possono essere affiancate o addossate siepi e bordure come definite al successivo comma 4.
2. La formazione di siepi, bordure e sistemazioni a verde di corredo di tipo arbustivo deve essere realizzata con specie autoctone, quali quelle individuate dall'allegato tipo delle disposizioni per le sistemazioni a verde; per siepi continue, le piante dovranno essere messe a dimora ad una interdistanza non superiore ad 0,8-1 metri e dovranno avere altezza idonea a garantire l'attecchimento ed a mitigare l'eventuale impatto paesaggistico delle recinzioni; per sistemazioni a verde di mitigazione è preferibile prevedere la realizzazione di impianti di essenze miste da valutarsi nei singoli casi; per tutte le piantumazioni dovrà

essere garantito l'attecchimento e l'eventuale reimpianto in caso di fallanze nei 3 anni successivi al primo impianto.

3. La formazione di filari, delimitazioni e sistemazioni a verde di corredo di tipo arboreo deve essere realizzata con specie autoctone, quali quelle individuate dall'allegato tipo delle disposizioni per le sistemazioni a verde; per tutte le piantumazioni dovrà essere garantito l'attecchimento e l'eventuale reimpianto in caso di fallanze nei 3 anni successivi al primo impianto.